

Etichettatura DOP e IGP

Nuove regole UE sul nome del produttore, cosa cambia entro il 2026

Il MASAF ha pubblicato una circolare esplicativa sull'applicazione del nuovo obbligo di etichettatura previsto dal regolamento (UE) 2024/1143 per i prodotti agricoli DOP e IGP.

La principale novità riguarda l'obbligo di indicare in etichetta il **nome del produttore o dell'operatore**, che deve comparire nello **stesso campo visivo** dell'indicazione geografica, ovvero essere leggibile senza dover ruotare la confezione. L'informazione può essere riportata anche in retro-etichetta, purché visibile insieme alla denominazione DOP o IGP.

La circolare chiarisce inoltre le definizioni operative: per "produttore" si intende il soggetto iscritto al sistema di controllo della denominazione, mentre per "operatore" si fa riferimento al responsabile della fase produttiva o della trasformazione sostanziale del prodotto. In presenza di più produttori, è sufficiente indicarne uno, preferibilmente quello responsabile della fase determinante. Non è invece sufficiente indicare un marchio commerciale, salvo coincida con la ragione sociale del soggetto.

Vengono fornite indicazioni anche per casi specifici: nei prodotti stagionati, lo stagionatore può essere considerato produttore; per i prodotti sfusi o non preimballati, le informazioni possono essere esposte tramite cartellonistica o avvisi; resta inoltre distinto l'obbligo di indicare la sede dello stabilimento previsto dalla normativa nazionale.

Infine, è previsto un periodo transitorio: i prodotti etichettati prima del 14 maggio 2026 potranno essere commercializzati fino a esaurimento scorte. Il Ministero consente inoltre lo smaltimento delle etichette già stampate entro il **14 agosto 2026**, limitatamente ai prodotti DOP e IGP destinati al mercato nazionale.

La circolare rappresenta quindi un importante riferimento operativo per adeguare correttamente l'etichettatura alle nuove disposizioni europee.